



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DECRETO CONCESSIONE n. 2148 del 28 ottobre 2024

Oggetto:

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023.
Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.
Contributo per la delocalizzazione di immobili, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023

Istanza:	RCD prot. n. 8126/CS/Ischia del 01/08/2024
Richiedente:	Iacono Parisio
Indirizzo:	Piazza Maio
Comune:	Casamicciola Terme
Estremi Catastali:	foglio 11, part. 544 sub. 2-4-7-5-16
Tipologia intervento:	Delocalizzazione volontaria edificio col livello operativo L4
Contributo concesso:	€ 868.088,18 al lordo di Iva e oneri previdenziali
CUP:	D33E23000510001

Estensore
ing. Nicola Di Costanzo

Coordinatore Area ricostruzione privata:
arch. Paola Marotta

Dirigente Responsabile Area Tecnica:
dott. Geol. Vincenzo Albanese

Dirigente Responsabile dell'Area
amministrativo-contabile:
dott. avv. Matteo Pasquali

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n.87, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2024, nell'incarico di "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

Considerato che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Avv. Giovanni Legnini sono affidati, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.9, anche i compiti relativi agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*";

Visto l'art.1, comma 431 della legge 30 dicembre 2023, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" che proroga al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione

Visto l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "Ricostruzione Privata" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "2. *Con provvedimenti adottati*

ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;”

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per *“Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 “Interventi di immediata esecuzione” del D. L. n. 109/2018”*, che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di “danni lievi”, ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i *“Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017”*, per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da “danni lievi”; - l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante *“Misure per il ripristino con miglioramento/adequamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”*;
- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante *“Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019”*; - l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante *“Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.”*;

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2019, recante le *“Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia”* con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la “Conferenza speciale dei servizi” prevedendo, al comma 1, che *“I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un'apposita “Conferenza speciale di servizi”, ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti”*;

Vista l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 recante la *“Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”* così come integrata e modificata dall'Ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023;

Vista l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante le *“Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni”*;

Visto in particolare l'art. 13, comma 5 che prevede *“Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile”*;

Vista l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante *“Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica”*;

Premesso che relativamente alle spese tecniche quantificate in euro 38.980,90 oltre cassa ed IVA, non è stata prodotto né l'accordo tra le parti né la vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale di appartenenza, così come chiarito dalla Faq Sisma Ischia 2017 – sezione delocalizzazioni pubblicata in data 24.07.2024;

Ritenuto pertanto che si potrà procedere alla liquidazione delle competenze tecniche solo dopo aver acquisito la suindicata documentazione ed a ciò di potrà provvedere con un successivo decreto, sempre nei limiti del contributo massimo concedibile;

Ritenuto di dover procedere alla concessione del contributo, allo stato concedibile, senza ulteriore ritardo che deriverebbe dalla previa acquisizione della documentazione riguardante i compensi per le prestazioni professionali tecniche;

Richiamato l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

CONSIDERATO CHE:

in conformità a quanto previsto dalle citate Ordinanze, è stata presentata dal professionista incaricato prot. 9093/CS/Ischia del 23.08.2024 e successive integrazioni, relative all'edificio in oggetto indicato;

PROFESSIONISTA INCARICATO: **geom. GIUSEPPE COLELLA**

per conto del signor

SOGGETTO LEGITTIMATO: **PARISIO IACONO**

- CUP: **D33E23000510001**

istanza prot. n. 8126/CS/Ischia del 01/08/2024 e successive integrazioni, relativa all'edificio in oggetto indicato;

sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle già menzionate ordinanze per accedere al contributo finalizzato agli interventi di:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: **DELOCALIZZAZIONE VOLONTARIA**

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- all'esito del lavoro istruttorio, redatto in data 28.11.2024, dalla competente area della struttura commissariale, allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalle citate Ordinanze,

in Euro **868.088,18 (ottocentosessantottomilaeottantotto/18)**

di cui Euro 740.000,00 (settecentoquarantamila/00) per l'acquisto di due abitazioni
di cui Euro 79.268,18 (settantanovemiladuecentosessantotto/18) per la demolizione degli immobili da delocalizzare
di cui Euro 17.100,00 (diciasettemilacento/00) per spese notarili
di cui Euro 31.720,00 (trentunomilasettecentoventi/00) per competenze intermediazione immobiliare

IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica;

Accertata con il funzionario responsabile e il dirigente competente della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

Visti gli esiti della conferenza di servizi decisoria del 24 settembre 2024, in cui sono stati espressi i pareri, nulla osta e determinazioni degli enti interessati in merito all'approvazione del progetto di ricostruzione ed alla concessione del contributo concedibile;

Vista la Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 455 del 3 ottobre 2024, prot. n. 11953I/CS/ISCHIA in pari data;

DECRETA

- 1) di concedere il contributo per la realizzazione dell'intervento

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: DELOCALIZZAZIONE VOLONTARIA

relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Casamicciola Terme distinto in catasto come di seguito

DATI CATASTALI: foglio 11, part. 554, sub 2-4-5-7-16 del Comune di Casamicciola Terme

e di determinare complessivamente il contributo concedibile in

Euro **868.088,18 (ottocentosessantottomilaeottantotto/18)**

IVA compresa se non recuperabile, in favore

SOGGETTO LEGITTIMATO: PARISIO IACONO

Finalizzata all'acquisto dei seguenti immobili;

IMMOBILE 1: sito in Ischia in via dell'Amicizia n. 52, foglio 8 particella 854 sub. 6

per un contributo per l'acquisto abitazione determinato in:

Euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00)

IMMOBILE 2: sito in Ischia in via delle Ginestre n. 22, foglio 8 particella 2635 sub. 4

per un contributo per l'acquisto abitazione determinato in:

Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)

L'importo per la demolizione degli immobili da delocalizzare è determinato in:

Euro 79.268,18 (settantanovemiladuecentosessantotto/18)

L'importo per le spese notarili è determinato in:

Euro 17.100,00 (diciassettemilacento/00)

L'importo per le spese di intermediazione immobiliare è determinato in:

Euro 31.720,00 (trentunomilasettecentoventi/00)

Vista la comunicazione da parte del notaio Antonella Manno che si è resa disponibile a ricevere le somme, a titolo di deposito prezzo, l'erogazione del contributo avverrà con pagamento da parte del Notaio a seguito del deposito del prezzo, secondo le modalità disciplinate dalla circolare n. 2 del 9 luglio 2024.

Si riserva di liquidare l'ulteriore residuo di contributo entro i limiti di quello massimo concedibile, previa acquisizione dell'accordo con il tecnico incaricato o della vidimazione del compenso per le prestazioni professionali tecniche da parte dell'ordine professionale di appartenenza.

In applicazione del comma 4 dell'articolo 4 dell'Ordinanza Speciale n. 8/2024, trattandosi di demolizione a cura della Struttura Commissariale, i relativi importi sono decurtati dal contributo di delocalizzazione.

Costituisce obbligo del beneficiario di trasferire in favore del Comune di Casamicciola Terme a titolo gratuito l'area di sedime dell'edificio, dopo la conclusione dei lavori di demolizione ed a semplice richiesta del medesimo Ente locale.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Casamicciola Terme, al soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato, al Notaio che sarà indicato dalla beneficiaria ed è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: www.sismaischia.it.

Visto di Regolarità contabile e
copertura finanziaria
Il Coordinatore dell'Area Contabile
Dott. Giuseppe di Nardo

Parere di Regolarità Tecnica
Il Dirigente proponente
Dott. Geol. Vincenzo Albanese

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini